

LA MONGOLFIERA ODV STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "La Mongolfiera organizzazione di volontariato", o anche, in forma abbreviata, "La Mongolfiera ODV".

In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo, l'associazione utilizza la locuzione "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV", ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Imola (BO).

La variazione della sede all'interno del Comune di Imola potrà essere assunta con delibera del Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria.

Il trasferimento della sede legale dell'associazione in altro comune è assunto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione si costituisce quale organizzazione di volontariato che si prefigge lo scopo di riconoscere, promuovere e valorizzare, in Italia e nel mondo, una cultura dell'accoglienza della disabilità e della vita, che ponga al centro la persona, nella sua piena dignità sin dal concepimento e indipendentemente dal suo stato di salute psicofisico e dall'eventuale condizione di disagio.

Nello svolgimento del proprio operato a favore delle persone con disabilità e/o in condizione di disagio l'associazione riconosce la famiglia - naturale, adottiva o affidataria - come interlocutore privilegiato.

L'associazione opera altresì con l'intento di favorire l'eliminazione di tutti quegli ostacoli di ordine economico, normativo e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini disabili e/o che si trovino in condizioni di disagio e delle loro famiglie, che impediscono il pieno sviluppo della persona. Tale operato è rivolto con una particolare attenzione ai minori in situazione di disabilità e disagio, anche ove tali condizioni fossero temporanee.

A tal fine l'associazione si prefigge di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

Art. 5 – Oggetto

L'Associazione in attuazione delle finalità sopra evidenziate, intende eserciterà le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (corrispondente alla lettera a) dell'articolo 5 del CTS);
- II. prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (corrispondente alla lettera c) dell'articolo 5 del CTS);
- III. beneficenza e sostegno a distanza, anche attraverso forme di aiuto economico, ovvero attraverso l'erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e delle relative famiglie e/o di altri Enti del Terzo Settore che si prefiggano le medesime finalità di interesse generale, secondo uno spirito prettamente solidaristico (corrispondente alla lettera u) dell'articolo 5 del CTS);
- IV. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con precipuo riferimento a persone che si trovano in condizioni di svantaggio (corrispondente alla lettera d) dell'articolo 5 del CTS);
- V. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (corrispondente alla lettera l) dell'articolo 5 del CTS);

A tale fine l'associazione, in specie, potrà:

- a) attuare forme di aiuto, sociale e/o economico, alle famiglie dei minori in situazioni di difficoltà dovute a disabilità fisiche, psichiche o di disagio in genere che si trovano in una situazione di svantaggio dovuta ai maggiori costi che le famiglie devono affrontare, anche per poter scegliere liberamente la scuola più adeguata all'educazione dei propri figli;
- b) erogare forme di aiuto sociale e/o economico, per aiuto allo studio ed alla educazione di minori svantaggiati, anche attraverso l'erogazione di assegni di assistenza alle famiglie;
- c) sopperire alla necessità di sostegno in ogni ambito in cui i minori svantaggiati e le rispettive famiglie si trovano ed attuare forme di aiuto concreto e condivisione dei bisogni.
- d) promuovere attività di sensibilizzazione della società civile sugli scopi dell'Associazione;
- e) dialogare e confrontarsi con le scuole di ogni ordine e grado e con i diversi enti presenti sul territorio e le istituzioni, per la diffusione di una cultura del volontariato volta a favorire concretamente forme di aiuto ed integrazione delle persone con disabilità e di sostegno delle relative famiglie;
- f) promuovere a livello legislativo europeo, nazionale, regionale e degli altri enti territoriali interventi normativi negli ambiti in cui opera l'associazione;
- g) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni finalizzati a far conoscere l'attività dell'associazione, il tutto alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente per le Organizzazioni di Volontariato e per gli Enti del Terzo Settore;
- h) organizzare congressi, seminari, convegni ed altri eventi inerenti alle finalità sociali;
- i) pubblicare notiziari riguardanti le attività sociali e di informazione sulle tematiche istituzionali.

- j) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalla tecnologia, purché finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari;
- k) partecipare a programmi, bandi di concorso e quant'altro promosso e gestito anche internazionalmente da Enti pubblici e privati, quali CE, Ministeri, Enti pubblici di ricerca, istituti privati ed altri, riguardante la ricerca nei settori di interesse;
- l) organizzare corsi di aggiornamento e formazione professionale, anche in regime di convenzione con le Aziende Sanitarie Locali, e/o in collaborazione con altri Enti, Fondazioni, centri di ricerca, e Centri riabilitativi anche ubicati all'estero, che perseguano finalità analoghe o affini, per la formazione di personale che opera in ambito socio sanitario;
- m) costruire un sistema di documentazione e di corretta e completa informazione ai cittadini.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di interesse generale sopra richiamate.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse, esercitabili dagli enti del terzo settore.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri enti e organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, concorrere alla realizzazione di Centri di ricerca e Osservatori, anche in regime di convenzione con altri Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse, in seno al bilancio annuale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Art. 6 – Volontari e lavoro retribuito

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali, con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 - Soci

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni e giuridiche senza scopo di lucro di ogni nazionalità che ne condividano gli scopi e le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere prevista a termine iniziale o finale, né sotto condizione. Possono presentare domanda di adesione coloro che si riconoscono nei valori del volontariato e che intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale indicate nel presente statuto.

Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" predisposto dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara (i) di condividere le finalità dell'associazione; (ii) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati (iii) di obbligarsi al versamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; (iv) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione; (v) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione presentata da soggetto diverso da persona fisica, è allegata la delibera del relativo organo istituzionale, con la quale ha deliberato di presentare istanza di ammissione all'Associazione, con indicazione del soggetto all'uopo delegato in assemblea.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro 60 giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il dovere / obbligo di:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- b) partecipare attivamente alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione.
- c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.
- d) versare, all'atto di adesione, la quota associativa nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini deliberati dal Consiglio.

Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;

- c) partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, purché iscritti da almeno tre mesi a libro soci;
 - d) prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.
- I soci non possono mai vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso/estinzione.

Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione da parte del socio che intende esercitare il diritto di recesso.

L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale decade automaticamente.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:

- a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
- c) sopravvenienza di conflitto d'interessi.

L'associato escluso può proporre, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né possono vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.

Art. 10 – Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo, trasparenza.

Art. 11 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'organo di controllo, ove nominato.
- e) l'organo di revisione, ove nominato

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell'articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 - L'Assemblea

12.1 Composizione dell'assemblea soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

12.2 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente a mezzo: (a) avviso di convocazione, da inviare a tutti i soci iscritti a libro soci, che può essere inviato ai soci a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano; unitamente a (b) avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Per i soci è prevista la partecipazione anche, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea dei soci, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della Provincia di Bologna o Ravenna.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere richiesta da un decimo degli associati.

12.3 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;
- c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea, e ne fissa il compenso;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea, e ne fissa il compenso;
- e) approva il bilancio consuntivo annuale;
- f) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

12.4 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti. Per le modificazioni dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria dovrà in ogni caso deliberare con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei soci presenti.

12.5 Verbali assemblea soci

Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati persone fisiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea; nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i propri componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo, - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) eleggere il Presidente e, se ritenuto, il Vicepresidente
- b) convocare l'Assemblea;
- c) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- d) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- e) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- f) determinare la quota associativa annuale;
- g) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- h) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati;
- i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, anche nominando tra i propri membri un segretario e/o un tesoriere, fissando i limiti delle deleghe attribuite nell'atto di nomina, salvo in ogni caso le delibere consiliari di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, convocazione a mano, ovvero a mezzo fax, posta certificata, o posta ordinaria, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare comunicata a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza il termine di preavviso ai fini della convocazione del Consiglio può essere ridotto a 48 ore.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che: (i) il Presidente e il segretario verbalizzante siano presenti fisicamente nel medesimo luogo; (ii) tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare, e possano visionare i documenti di cui si discute; (iii) tutti i partecipanti possano intervenire alla discussione ed esprimere il proprio voto. In tali casi la riunione si intende tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera nella prima assemblea utile.

Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l'Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Presidente, il Vicepresidente

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni evenienza, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento.

Art. 15 - Organo di controllo

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.

In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un organo unipersonale, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 c.c.

All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile in quanto applicabile, nel senso previsto dall'articolo 30 del Codice del terzo settore.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il compenso spettante all'organo di controllo è stabilito dall'assemblea dei soci in sede di nomina.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo.

Art. 17 - L'esercizio sociale

L'esercizio sociale è decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

Per l'attività di interesse generale svolta l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 - Finalità e destinazione del Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

Art. 20 - Bilancio

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 maggio successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre depositato e pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 21 - Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo, nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione, redige il bilancio sociale. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 22 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- d) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall'organo amministrativo, anche mediante apposito regolamento ad hoc.

Art. 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente. In specie, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell'ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 24 – Rinvio - Norme applicabili

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, - con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato -, e relative disposizione attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.